

IL “NUOVO” CODICE DELLA STRADA: COSA CAMBIA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ E LE LORO FAMIGLIE?

La [Legge 25 novembre 2024, n. 177](#), recante “*Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*”, ha introdotto una serie di modifiche al codice della strada e ad altre disposizioni, all’interno di un più ampio progetto di revisione e riordino della materia, che comprende anche una delega legislativa.

Da quanto si legge nel relativo [Dossier](#)¹, tale intervento normativo risponde alla persistenza nel nostro Paese di livelli troppo elevati di incidentalità. La Relazione illustrativa del provvedimento evidenzia che rispetto al 2020, nel 2021, il numero degli incidenti è aumentato del 28,4% e quello dei decessi del 20%. Aumento, questo, che la Relazione ricollega, quali maggiori cause, a distrazione, mancato rispetto della precedenza e velocità troppo elevata, rintracciando quali comportamenti più pericolosi la guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione per l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Alla luce delle molteplici modifiche introdotte, si è ritenuto utile, con il presente documento, andare a rintracciare alcune delle disposizioni interessate dalle modifiche, che possono riguardare, direttamente o indirettamente, le persone con disabilità e le loro famiglie.

La nuova formulazione dell’art. 187 del codice della strada: come deve comportarsi chi assume una terapia farmacologica?

Le modifiche apportate dalla Legge n. 177/24 all’art. 187 del codice della strada hanno, sin da subito, destato molte preoccupazioni ed incertezze, non solo nei guidatori, ma anche nel mondo del Terzo settore, nonché tra psichiatri e farmacisti. Numerose sono state, infatti, le segnalazioni e le richieste di interventi correttivi e/o chiarificatori provenienti da vari soggetti ed enti.

Infatti, l’art. 187 del codice della strada, **nel testo precedente** alla modifica, puniva chi si metteva alla guida dell’auto in stato di **alterazione psico-fisica dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope**. Conseguentemente, per l’integrazione del reato – punito con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi ad un anno – era necessario accertare il nesso causale tra l’assunzione della sostanza e l’effetto di alterazione sull’organismo.

Con la modifica normativa, all’asserito scopo di promuovere una maggiore sicurezza stradale e una guida responsabile, è **venuta meno l’esigenza di dimostrare lo stato di alterazione psico-fisica causato dall’uso di sostanze stupefacenti**. Pertanto, al fine della configurazione del reato è **oggi sufficiente la mera assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, accertata mediante la positività ai relativi accertamenti tossicologici**.

¹ Dossier su A.C. 1435-A “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada”.

In sostanza, come sottolineato nel Dossier relativo alla riforma su citato, “*al nesso causale è sostituito un nesso meramente cronologico*”. E ciò, al fine di superare le difficoltà applicative dovute alla dimostrazione del nesso eziologico tra assunzione della sostanza ed effetto di alterazione.

In tale contesto, l'art. 187 del codice della strada, come modificato, prevede un complesso sistema di controlli² e sanzioni³.

Alla luce di quanto sin qui rilevato, si evidenzia come la soluzione introdotta dalla novella legislativa è stata, quindi, quella di eliminare *sic et simpliciter* il nesso di causalità tra l'assunzione della sostanza stupefacente o psicotropa da parte del guidatore e l'effettivo stato di alterazione psico-fisica dello stesso. Ciò, inevitabilmente comportando l'integrazione della fattispecie di reato per il solo fatto di assumere determinate sostanze.

Tuttavia, tale scelta, seppur appaia suffragata da una apprezzabile e condivisibile finalità, non ha tenuto in debito conto le ricadute concrete di una estensione così ampia, la quale potrebbe comportare che ai controlli risulti positivo anche chi, per determinate patologie e dietro prescrizione medica, segua terapie farmacologiche, anche quando tali terapie non provochino in alcun modo una alterazione tale da comportare un maggiore rischio per sé o per altri, nel momento in cui ci si pone alla guida di un veicolo.

In tale contesto, rientrano a pieno titolo tantissime persone con disabilità che Anffas tutela e rappresenta e che potrebbero trovarsi a subire le gravi conseguenze normativamente previste, se non si interviene tempestivamente con un adeguato correttivo o chiarimento della norma in esame. Tra l'altro, non può non segnalarsi come l'applicazione illimitata di tale normativa anche ai casi appena descritti, potrebbe addirittura integrare una vera e propria discriminazione, vietata dalla Legge n. 67/06 e, conseguentemente, perseguibile giudizialmente. Ciò, in quanto si potrebbe venire a delineare la fattispecie per cui l'atto in esame apparentemente neutro mette le persone con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

In conclusione, al fine di superare le criticità e le incertezze sopra rappresentate, si ritiene necessario un **intervento correttivo e/o chiarificatore** della norma, volto ad escludere dalla portata dell'art. 187 del D.lgs. n. 285/92, tutti coloro che assumono farmaci, a scopo terapeutico e dietro relativa

² Quanto ai **controlli**, si prevede che gli organi di Polizia stradale, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad **accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili**. Se tali accertamenti danno esito positivo oppure se si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad **accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale**, prelevati secondo le direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute e compiuti da **laboratori certificati**, in conformità ai metodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi. Qualora non sia possibile effettuare tali ultimi prelievi o nel caso di rifiuto di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale accompagnano il conducente presso **strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale** ovvero **presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate**, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si stabilisce, poi, che il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici ovvero della certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida che ha guidato dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope si sottoponga alla visita medica di cui all'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni, e dispone, in via cautelare, la sospensione della patente fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalità indicati dal regolamento.

³ Tra queste si segnala che: **all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni** (se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata); con la sentenza di condanna oppure di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la **confisca del veicolo** con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato; se il conducente dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un **incidente stradale**, le pene previste sono raddoppiate ed è prevista la revoca della patente di guida; l'ammenda prevista è aumentata da un terzo alla metà quando **il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7**.

prescrizione medica, a condizione che tale assunzione non comporti alterazioni dello stato psico-fisico tali da mettere a rischio sé stessi o terzi, nel momento in cui ci si ponga alla guida di un veicolo.

Ad ogni modo, sul punto, occorre segnalare che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è recentemente intervenuto, in riscontro alle su citate preoccupazioni, [dichiarando](#) che **“chi assume medicinali prescritti dal proprio dottore, seguendo le indicazioni e le dosi corrette, non ha nulla da temere. Benzodiazepine, barbiturici, analgesici oppiacei, antistaminici e cannabis terapeutica sono sostanze che da sempre prevedono precise prescrizioni e raccomandazioni prima di mettersi alla guida. Esattamente come in passato. (...) alcuni soggetti potrebbero prendere alcune "sostanze vietate" a scopo terapeutico, come la cannabis. Ma in questi casi – sempre a dire del Ministro – sarà sufficiente esibire la documentazione medica”**.

Ma al fine di evitare errate interpretazioni, si rende assolutamente necessario che le affermazioni del Ministro vengano riportate su un preciso atto normativo o su una circolare esplicativa.

Pertanto, auspicando che ciò possa essere al più presto formalmente chiarito in un provvedimento correttivo della norma o in altro atto o provvedimento idoneo al medesimo scopo, nelle more **consigliamo a chiunque si trovi ad assumere terapie farmacologiche come sopra descritte, a verificare con il proprio medico se le terapie assunte possano comportare eventuali alterazioni e, in caso negativo, a portare sempre con sé la relativa prescrizione.**

La sosta gratuita per le persone titolari di contrassegno: stop alla verifica dell'indisponibilità degli stalli riservati

Il comma 3-bis dell'art. 188 del Codice della strada, nella formulazione precedente alla riforma, consentiva ai veicoli al servizio di persone con disabilità titolari del contrassegno speciale di sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, **qualora risultassero già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.**

La legge n. 177/24 modifica anche detta disposizione, come segue: **“3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilità titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, fermi restando gli stalli a essi riservati, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento”**.

Pertanto, a differenza di quanto previsto precedentemente, grazie alla modifica apportata, le persone con disabilità titolari di contrassegno, fermo restando il diritto a sostare negli stalli ad esse riservati, **possono parcheggiare gratuitamente ovunque, senza dover più procedere alla verifica dell'indisponibilità degli stalli loro riservati.**

Sul punto, la circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria e per i reparti speciali della Polizia di Stato del 20/12/24, ha specificato ulteriormente che **la sosta dei veicoli al servizio di persone con disabilità non è mai soggetta al pagamento ovunque sia realizzata, anche nelle aree e nei parcheggi a pagamento**, evidenziando che la modifica si è resa necessaria perché la precedente formulazione del comma 3-bis, prevedendo per tali veicoli la possibilità di sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggi a pagamento qualora gli stalli a loro riservati risultassero già occupati o indisponibili, aveva lasciato dubbi in merito alla circostanza che la possibilità di sostare gratuitamente nelle aree e parcheggi a pagamento fosse subordinata all'assenza di spazi riservati liberi nelle vicinanze.

La Legge n. 177/24, è intervenuta, altresì, **inasprendo le sanzioni** previste per le fattispecie di sosta e fermata negli spazi riservati ai veicoli per persone con disabilità.

Infatti, il comma 4-bis dell'articolo 158 del Codice della strada, così come aggiornato, prevede che per le violazioni da parte di ciclomotori e motoveicoli, le sanzioni vanno da € 165 a € 660 (prima da € 80 a € 328); mentre per le violazioni da parte dei restanti veicoli, le sanzioni vanno da € 330 a € 990 (prima da € 165 a € 660).

Con riguardo alla materia del contrassegno per persone con disabilità e, più nello specifico, **dell'uso/abuso di tale agevolazione**, si ricorda che, come sancito dall'art. 381 del DPR n. 495/92, il contrassegno è **strettamente personale**, non è vincolato ad uno specifico veicolo e, pertanto, "segue" la persona con disabilità titolare dello stesso. Inoltre, in caso di utilizzazione, il contrassegno deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli.

Proprio per il carattere personale del contrassegno, si precisa che **alle agevolazioni legate all'utilizzo dello stesso si può avere accesso solo se la persona con disabilità è a bordo dell'auto**.

Sul punto, la Corte di Cassazione, con ordinanza del 30 novembre 2021 n. 37452, ha affermato che *"la circolazione nelle zone a traffico limitato è consentita dalla legge solo qualora l'autovettura sia utilizzata per il trasporto della persona titolare del relativo contrassegno, avendo esso carattere strettamente personale (Cass. n. 1292 del 2008), con l'effetto che grava sul soggetto sanzionato dimostrare, nella circostanza, che l'uso dell'autoveicolo è avvenuto a beneficio della persona "invalida", quale condizione legittimante la possibilità di superare il divieto di circolare nelle predette zone"*.

Pertanto, l'uso abusivo del contrassegno su un'autovettura, per il parcheggio nelle zone riservate o per il transito in una Ztl, realizzato esibendo il relativo contrassegno sul parabrezza del veicolo **in assenza del titolare del permesso**, integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 188, commi 4 e 5, del Codice della strada (Cassazione penale sez. II, 24/03/2011, n.24454).

In particolare, l'art. 188, comma 4, del codice della strada stabilisce espressamente che chi usufruisce delle strutture riservate alle persone con disabilità, **senza avere l'autorizzazione prescritta o ne faccia uso improprio**, è soggetto alla **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 672; mentre il successivo comma 5 riguarda chi ne usufruisce, **pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione**, prevedendo che lo stesso è soggetto alla **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344.

Disposizioni in materia di mobilità delle persone con disabilità visiva

L'art. 18 della Legge n. 177/24 prevede misure per facilitare l'attraversamento pedonale delle persone con **disabilità visiva**.

Più nello specifico si modifica l'art. 41, comma 5, primo periodo del codice della strada. Tale disposizione, infatti, nella sua formulazione precedente prevedeva genericamente che *"gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti"*.

Oggi, tale periodo è stato sostituito, al fine di agevolare la mobilità delle persone con disabilità visiva, prevedendo che gli attraversamenti pedonali semaforizzati possano essere dotati di **segnalazioni acustiche di indicazione dello stato di accensione delle luci, nonché di guide tattili a pavimento idonee all'individuazione dei pali di sostegno delle lanterne semaforiche**.

La Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale

Oltre agli aspetti sopra citati, un elemento di assoluta rilevanza al quale le Federazioni e le Associazioni di rappresentanza e lo stesso Ministero per le disabilità dovranno porre attenzione è dato dal fatto che nell'ambito della riforma apportata dalla Legge n. 177/24 è prevista anche un'ampia delega legislativa.

Infatti, l'art. 35 di tale Legge prevede che il Governo, nel rispetto di determinati principi e criteri direttivi ed introducendo le necessarie disposizioni di carattere transitorio, è delegato ad adottare, **entro dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della legge stessa (ossia a decorrere dal 14 dicembre 2024), **uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale**, recata dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportandovi le modifiche necessarie.

Tali decreti legislativi vanno adottati, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati, previo parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata.

Come sopra evidenziato, nell'emanazione di detti decreti legislativi, che recepiscono comunque le disposizioni di cui alla legge in esame, il Governo dovrà attenersi a molteplici **principi e criteri direttivi**, dettagliatamente indicati.

Si segnala che tra di essi, per quanto di interesse nell'ambito del presente documento, ne rientrano anche alcuni che riguardano proprio le persone con disabilità e, che, pertanto, ciò comporta che ci dovrà essere massima attenzione nel monitorare e partecipare a tale iter legislativo. Infatti, nell'art. 35 in esame, si stabilisce che il Governo, dovrà attenersi anche ai seguenti principi e criteri direttivi:

- **armonizzazione delle disposizioni del codice con la disciplina in materia di disabilità e revisione della disciplina della circolazione delle macchine per uso di persone con disabilità**, tenuto conto dell'evoluzione delle norme tecniche di settore, **nell'ottica di rimuovere gli ostacoli alla libertà di circolazione stradale degli utenti della strada con disabilità promuovendo, nel contempo, la massima tutela dei medesimi;**
- revisione della disciplina generale delle **modalità di sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità** ovvero di donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età inferiore a due anni anche finalizzata alla riserva di adeguate aree dedicate;
- **riordino e semplificazione della disciplina relativa alla conferma di validità della patente di guida per conducenti con disabilità, diabetici e persone con patologie neurologiche.**

Infine, si specifica che, con il medesimo art. 35 in esame, si provvede anche ad autorizzare il Governo ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi sopra detti, nel rispetto dei medesimi principi e dei criteri direttivi per essi individuati, **uno o più regolamenti** per la modifica della disciplina prevista dal codice della strada, dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice stesso (DPR n. 495/92) e dalle altre norme di settore vigenti, con riguardo ad alcune specifiche materie (tra le quali il trasporto eccezionale, i limiti di massa e sagoma dei veicoli, l'aggiornamento della segnaletica stradale e la disciplina tecnica di classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di occupazione del suolo stradale, etc.).